



Protocollo

Per le udienze penali da remoto

Condiviso da

Tribunale per i Minorenni di Sassari

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

Ordini degli Avvocati di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

Camere Penali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

e con il coinvolgimento del Centro della Giustizia Minorile di Cagliari

la Questura di Sassari

la Questura di Nuoro

il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari

il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro,

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D..L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27) prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per

ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020 , la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 ha apportato ulteriori modificazioni al citato articolo 83;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Il presente protocollo avrà efficacia temporanea e provvisoria dalla data della sottoscrizione e sino all'undici maggio 2020

Il protocollo rimarrà in vigore, altresì, nel caso in cui le misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale, per contrastare l'emergenza epidemiologica, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, prevedano il protrarsi, in tutto o in parte - in linea con le raccomandazioni provenienti dalle autorità sanitarie - dello svolgimento di udienze da remoto.

Al termine della emergenza epidemiologica il presente protocollo non sarà operativo.

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi previste dagli articoli 18 DPR 448 del 1988 e 391 c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi di collegamento da remoto.

I giudizi che proseguono con giudizio direttissimo e con abbreviato semplice non condizionato in data diversa seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura cautelare detentiva.

In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno dell'istituto penale, ovvero, nei casi di permanenza in casa o collocamento in comunità, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dall'Istituto Penale Minorile di Quartucciu e dal Centro di Prima Accoglienza di Sassari.

In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriali (skype) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale il minorenne arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto. La polizia giudiziaria dovrà, altresì, comunicare al difensore il nominativo e il recapito di uno o più familiari del minore

4. Nei casi nei quali il minorenne, ai sensi dell'art. 18 del citato DPR 448 del 1988, sia stato condotto presso la propria abitazione, la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Nei casi nei quali il minorenne sia detenuto, oppure in stato di fermo o arresto presso il CPA, sarà cura del Centro per la Giustizia Minorile attrezzare la postazione informatica necessaria per consentire al minorenne di partecipare da remoto all'udienza, informato al riguardo il

difensore; qualora, invece, il minorenni si trovi presso una delle comunità autorizzate, sarà cura dei responsabili di dette comunità, anche di concerto con il Centro per la Giustizia Minorile, attrezzare una postazione informatica e permettere al minore di partecipare all'udienza. In questo caso il collegamento, seppure attraverso la piattaforma Microsoft Team o Skype, sarà effettuata fuori dalla rete intranet e, pertanto, sarà necessario assumere tutti gli accorgimenti per garantire una sicurezza nel collegamento (dotazione di un antivirus); se, comunque, la comunità non ha la strumentazione informatica adatta, il responsabile della comunità si rivolgerà alla polizia giudiziaria che indicherà il comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato potrà essere autorizzato a recarsi con l'accompagnamento di un operatore della comunità per celebrare l'udienza di convalida dal remoto.

6 Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

Il difensore potrà indicare la scelta di cui al periodo precedente anche in seguito, mediante tempestiva comunicazione via email alla cancelleria del tribunale, almeno entro le ore 12,00 del giorno precedente alla data fissata per l'udienza.

Ove il difensore non effettui alcuna comunicazione, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione all'udienza presso il Tribunale.

7 Nel caso scelga di voler partecipare da remoto, il difensore dovrà comunicare alla polizia giudiziaria l'indirizzo di posta elettronica ordinario (NON PEC) che dovrà essere quello utilizzato per l'accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS.

8. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato, anche solo telefonico, da parte della polizia giudiziaria o del Centro per la Giustizia Minorile, ove l'indagato minorenne risulti detenuto oppure inserito presso il Centro di Prima Accoglienza o in una comunità autorizzata.

A tal fine, l'Autorità Giudiziaria, Il Centro Giustizia Minorile e la Comunità, si assicurano preventivamente che siano funzionanti i canali riservati per il colloquio tra avvocato e assistito.

Qualora questi non fossero disponibili e operativi la trattazione dell'udienza in videoconferenza sarà annullata e si procederà con tutte le cautele sanitarie secondo la procedura ordinaria, salvo che il difensore non presti il consenso alla trattazione da remoto, recandosi presso il luogo dove si trova l'arrestato, osservate tutte le precauzioni e cautele sanitarie adottate all'interno del Centro di Giustizia Minorile e delle diverse comunità e dalla Polizia giudiziaria.

9. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato. Anche l'interprete potrà, comunque, partecipare all'udienza da remoto, seguendo la stessa prassi utilizzata dal difensore.

10. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

11. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore. La segreteria verificherà comunque l'avvenuta ricezione degli atti da parte del difensore.

12. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

13. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

14. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato). Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

15. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

16. Gli esercenti della responsabilità genitoriale sul minore e i familiari che intendano assisterlo utilizzeranno la medesima postazione da remoto dell'indagato/imputato, avendo cura di osservare le vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio e tutti i protocolli sanitari in atto presso la sede dove si svolge il contatto.

17. Anche durante lo svolgimento dell'udienza mediante il collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS viene garantita l'assistenza psicologica al minore da parte del personale

dell'USSM, in forme che garantiscano la riservatezza della comunicazione, attraverso contatti da remoto, in quanto, allo stato, non è prevista la presenza fisica del personale dell'USSM.

18. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

19. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza oppure attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

20. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p

ALTRE UDienze PENALI E

TRIBUNALE DELLA SORVEGLIANZA

Il tribunale per i Minorenni, com'è noto, esercita anche le attribuzioni del tribunale di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato da minorenni ed inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 lettera b) del D.L. 18 2020, la sospensione non riguarda i procedimenti con persone detenute quando le stesse o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda.

In questi casi, la persona detenuta o il suo difensore dovranno comunicare, tramite posta elettronica certificata, nella propria istanza (oppure entro due giorni di anticipo, nel caso di udienza già fissata), la richiesta di trattazione dell'udienza, la quale si svolgerà preferibilmente con le modalità da remoto previste per le udienze di convalida.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio e salvo quanto previsto dal comma 12-bis del citato art. 83.

I procedimenti con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare custodiale, dove sarà richiesta o disposta attività istruttoria, seguiranno la procedura ordinaria, ma saranno adottate tutte le precauzioni e cautele necessarie per contrastare efficacemente la diffusione del fenomeno epidemiologico.

INTERROGATORIO DI GARANZIA

Si prevede che anche l'interrogatorio di garanzia possa svolgersi, ove possibile, con le modalità da remoto previste per le udienze di convalida, restando salva la possibilità, ad istanza di

parte o di ufficio, di procedere con le forme di trattazione ordinaria dell'udienza, in caso di particolare complessità dell'incombente o per altri gravi motivi.

ALLEGATO - ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione.

Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.